



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott.ssa Elisa Tosi, esaminati gli atti della domanda di liquidazione del patrimonio proposta da Raccuglia Vincenzo e Di Menza Concetta con l'ausilio del Dott. Ernesto Gussoni, Professionista nominato dall' O.C.C. delle Camere di Commercio di Como, Lecco, Mantova, Milano, Monzabrianza, Lodi, Pavia e Varese, in data 1.6.2018, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Preliminarmente deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 9 comma I L. 3/2012, in quanto entrambi i debitori risiedono in Cardano al Campo (VA), Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio.

Non sussistono cause ostative all'ammissibilità della domanda, posto che i ricorrenti:

- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012 (trattandosi di persone fisiche che non svolgono attività di impresa; la Sig.ra Di Menza era titolare di una ditta individuale cancellata in data 17.12.2009, come da visura camerale prodotta);
- non hanno fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

I debitori, unitamente alla domanda, hanno prodotto la documentazione di cui all'art 9 comma 2 e 3 L. 3/2012 unitamente all'inventario di tutti i beni.

La natura solidale di gran parte dell'esposizione debitoria complessivamente rilevata giustifica il deposito di un ricorso unitario e coordinato con riferimento ad entrambi i soggetti sovraindebitati componenti della stessa famiglia (Trib. Napoli, 02/04/2019, n.624; Trib. Mantova, 8.4.2018), deposito unitario che comunque non preclude all'O.C.C. la possibilità di rilevare ed evidenziare, distintamente e con riferimento ad entrambi i debitori, il compimento di eventuali atti in frode od ancora di procedere all'indicazione delle cause del sovraindebitamento in uno con le valutazioni relative alla diligenza impiegata dai singoli coniugi nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

E' in ogni caso necessario che le masse attive e passive dei singoli debitori siano mantenute assolutamente distinte, per evitare che quote del patrimonio di uno dei ricorrenti vengano destinate al pagamento dei debiti dell'altro, in violazione dell'art. 2740 c.c. (principio peraltro recepito dal legislatore nell'art. 66 comma III del C.C.I.). Il liquidatore nominato, al fine di scongiurare la



confusione delle masse, dovrà quindi procedere alla redazione di due separati stati passivi – in ciascuno dei quali saranno considerati per l'intero i debiti contratti dai coniugi in via solidale tra di loro - e di due distinti programmi di liquidazione a norma dell'art. 14-novies l. n. 3 del 2012.

Il patrimonio oggetto di liquidazione è costituito:

- dall'autovettura Peugeot 206 targata FR279PT intestata al Sig. Raccuglia e dall'autovettura Aygo targata DE984AA intestata alla Sig.ra Di Menza. Tali beni, valutati allo stato dal Professionista in € 1.500,00 ciascuno, non possono essere sottratti alla liquidazione che necessariamente comprende l'intero patrimonio (art. 14ter comma I L. 3/2012) ad eccezione delle cose impignorabili per legge, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Tuttavia, la necessità di consentire al debitore di organizzare la propria vita quotidiana, rispetto alla quale la disponibilità del veicolo assume indubbia rilevanza, giustifica la non immediata consegna dei beni ai sensi dell'art. 14 comma II lett. e) che potranno essere utilizzati sino al momento in cui saranno posti in vendita dal Liquidatore;
- dalla quota di reddito eccedente l'importo mensile complessivo di € 2.300,00 ritenuto necessario per il sostentamento del nucleo familiare così come evidenziato nella relazione del Professionista che appare condivisibile, in quanto congruamente motivata, e tenuto conto altresì degli esborsi che i debitori devono sostenere per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali (€ 4.060,00 canone annuo locazione ed € 2.900,00 per spese condominiali, come da documentazione integrativa depositata). Per consentire la distinzione delle masse attive, tale importo deve essere suddiviso tra i coniugi in proporzione ai rispettivi redditi: pertanto, il Sig. Raccuglia Vincenzo potrà trattenere la somma mensile di € 1.600,00 e la Sig.ra Di Menza Concetta la somma mensile di € 700,00 (in entrambi i casi, per 12 mensilità), mentre l'eccedenza dovrà essere appresa dal liquidatore per la distribuzione ai creditori.

Va precisato che il trattamento retributivo percepito dai debitori deve essere considerato nella sua totalità ai fini del presente procedimento di liquidazione, in quanto il creditore Banca Popolare di Bergamo non potrà opporre – per il periodo successivo al deposito del presente decreto di apertura - l'efficacia dei pagamenti effettuati dal datore di lavoro in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi n. 373/2012 (doc. 4 allegato alla memoria integrativa del Professionista).

Ed infatti, la liquidazione del patrimonio va annoverata tra le procedure di natura concorsuale, come desumibile dal tenore letterale sia dell'art. 6, comma I (“*Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo...*”) sia dell'art. 7 comma II lett. a) richiamato dall'art. 14ter L. 3/2012. Tale inquadramento sistematico del procedimento in questione è avvalorato da ulteriori specifiche previsioni, che individuano il momento di apertura del concorso, disponendo il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore e



l'impossibilità di acquisire nuovi diritti di prelazione e sanciscono l'obbligatorietà del piano per i creditori anteriori (art. 14quinquies L. 3/2012) e cristallizzano inoltre il patrimonio destinato sin dal deposito della domanda di liquidazione, sospendendo il corso degli interessi dei creditori (art. 14ter, ultimo comma L. 3/2012, in linea con l'art. 55 L.F.). Si tratta quindi di una procedura "universale" che vede l'intero patrimonio del debitore segregato e destinato alla soddisfazione della massa (e non dei singoli creditori) in attuazione del principio della *par condicio creditorum* in forza del quale tutti i creditori devono essere trattati secondo il disposto dell'art. 2741 c.c.. Detto principio verrebbe inevitabilmente violato se si ammettesse la perdurante possibilità per il creditore anteriore di soddisfarsi al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori (anche eventualmente privilegiati), su un credito futuro del debitore/lavoratore non ancora venuto ad esistenza (e per il quale non si è ancora prodotto l'effetto reale del trasferimento; Cass. n. 551/2012). A ciò si aggiunga che, come si può desumere dall'art. 553 c.p.c., il diritto dell'assegnatario si estingue soltanto con il pagamento, in quanto l'ordinanza di assegnazione determina un trasferimento del credito *pro solvendo* e nulla impedisce l'insinuazione al passivo della procedura, secondo le regole del concorso.

Non sono stati rilevati dal Professionista incaricato, né emergono dalla documentazione depositata, atti in frode ai creditori o comunque atti impeditivi dell'apertura della procedura.

La documentazione depositata a corredo della domanda è stata giudicata completa ed attendibile da parte del Professionista, che ha svolto le opportune verifiche sulla situazione economica e patrimoniale dei debitori. Devono quindi ritenersi sussistenti i requisiti di ammissibilità della procedura così come previsti dall'art. 14quinquies L. 3/2012.

Il Liquidatore nominato, dopo aver formato l'inventario dei beni da liquidare e predisposto il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14octies l. 3/2012 (per ciascuno dei debitori), provvederà all'amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 novies.

La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i quattro anni successivi al deposito della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 14 undecies L. 3/2012.

P.Q.M.

Il Tribunale di Busto Arsizio, visto l'art. 14 quinquies L. 27.1.2012 n. 3

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

Vincenzo Raccuglia, nato a Palermo il 1° ottobre 1971 (c.f. RCCVCN71R01G273B)

Di Menza Concetta nata a Gela il 16 maggio 1967 (cf. DMNCCT 67E56D960R)

NOMINA liquidatore il Dott. Ernesto Gussoni, con studio in Gallarate, Via Carlo Noè n. 45;

DISPONE che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive individuali né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA la consegna immediata ed il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione da parte del debitore e di qualunque altro soggetto li detenga senza titolo opponibile alla procedura ad eccezione dell'autovettura Peugeot 206 targata FR279PT e dell'autovettura Aygo targata DE984AA la cui consegna avverrà al momento in cui il beni saranno posti in vendita;

ORDINA la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio;

FISSA in Euro 1.600,00 mensili per il Sig. Raccuglia Vincenzo ed in Euro 700,00 mensili per la Sig.ra Di Menza Concetta l'ammontare del reddito netto da ritenersi estraneo al patrimonio oggetto di liquidazione in quanto destinato al mantenimento dei debitori e del loro nucleo familiare;

DISPONE che il Liquidatore, entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda agli adempimenti di cui all'art. 14sexies L. 3/2012;

DISPONE che il Liquidatore, entro 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda ad elaborare un programma di liquidazione che comunicherà al debitore ed ai creditori previo deposito presso la cancelleria del giudice;

DISPONE che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, a cura del Liquidatore, sull'Albo pretorio del Comune di residenza del debitore, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio;

DISPONE che la domanda, la relazione redatta dal Professionista ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori, a cura del Liquidatore, con le modalità previste dall'art. 15 comma VII L. 3/2012.

Busto Arsizio, 24.10.2019

Il Giudice

Dott.ssa Elisa Tosi

